

Disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge è adottato ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), secondo il quale la Regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Esso contiene norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione.

Il disegno di legge è suddiviso in cinque Titoli e si compone di trenta articoli.

Il **Titolo I** (artt. 1-5) contiene disposizioni in materia di entrate.

L’**articolo 1** consta di tre commi e riguarda la disciplina delle agevolazioni per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida, recentemente rivisitata a seguito dell’approvazione dell’articolo 1 della legge regionale n. 24 del 2023.

Il primo comma mira ad abrogare la disciplina agevolativa cronologicamente più datata, ovvero quella di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2014, di cui vanno a beneficiare le autovetture immatricolate dopo il 01/02/2014; difatti, con l’entrata in vigore dal 01/01/2024 del regime agevolativo approvato con l’articolo 1 della legge regionale n. 24 del 2023 è rimasto in vigore il regime agevolativo iniziale, ovvero quello di cui alla legge regionale n. 4 del 2014. Con la proposta di abrogazione ivi prevista viene essenzialmente meno il regime agevolativo che prevedeva, tra le altre, la non necessarietà, propedeuticamente all’acquisto di un veicolo ibrido, di rottamazione di un veicolo inquinante (che nella disciplina normativa cronologicamente successiva era di categoria da Euro 0 ad Euro 4), e la non obbligatorietà, al fine di usufruire dell’esenzione dal pagamento, dell’acquisto di una autovettura di categoria con classe di emissione Euro 6 o successiva.

Il secondo comma riguarda le agevolazioni previste per il pagamento della tassa automobilistica da parte delle auto elettriche; la norma in vigore ha previsto, per le auto immatricolate a partire dal 01/01/1998, la riduzione ad $\frac{1}{4}$ dell’importo da pagare una volta terminato il periodo di esenzione, che è pari a:

- 5 anni per i veicoli immatricolati fino al 18/08/2020 (per effetto della disposizione di cui all’art. 20 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39);
- 7 anni per i veicoli immatricolati dal 19/08/2020 al 31/12/2023 (per effetto della disposizione di cui all’art. 5 L.R. 3 agosto 2020, n. 36);
- 8 anni per i veicoli immatricolati dal 01/01/2024 (per effetto delle modifiche alla disposizione normativa di cui al punto precedente, ad opera dell’art. 1 L.R. 28 dicembre 2023, n. 24).

La formulazione normativa di tale agevolazione introdotta, in ultimo, con le modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 36 del 2020 (ad opera dell’art. 1 L.R. n. 24/2023), prevede, per le auto elettriche, che: “*Decorso il periodo di esenzione, le auto elettriche corrispondono un importo pari*

ad un quarto di quanto dovuto per un'auto a benzina di pari cilindrata"; tale disposizione potrebbe, però, generare difficoltà di calcolo dell'ammontare dovuto, in quanto l'importo dovuto dai possessori di autoveicoli a titolo di tassa automobilistica, viene commisurato non sulla base della cilindrata del mezzo bensì in base alla potenza, espressa in Kw, indicata all'interno del documento di circolazione; pertanto, è opportuna l'introduzione di una modifica normativa che non vada a rapportare l'importo dovuto dalle auto elettriche, al termine del periodo di esenzione, alla cilindrata del mezzo, ma a prendere in considerazione, come base di calcolo, il corrispondente veicolo a benzina rispetto a quello elettrico posseduto (per il quale si è beneficiato del periodo di esenzione).

Il terzo comma prevede l'abolizione dell'obbligo di comunicazione periodica all'ente impositore, da parte dei rivenditori di autoveicoli usati, dell'elenco dei veicoli affidati da privati al fine della successiva rivendita, previsto dai commi 43 e 44 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 ("Misure in materia tributaria"), convertito della legge 28 febbraio 1983, n. 53; successivamente, per le fattispecie di cui sopra, il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante *"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"*, all'articolo 56 (rubricato *"Imposta provinciale di trascrizione"*), comma 6, ha introdotto la c.d. "mini voltura", detta anche mini passaggio di proprietà, ovvero una procedura utilizzata dai rivenditori di autoveicoli all'atto in cui acquistano da soggetti privati veicoli da rivendere.

Si tratta, in buona sostanza, di un processo agevolato in virtù del quale qualora un passaggio di proprietà di veicoli venga effettuato a beneficio di contribuenti che ne fanno commercio, quest'ultimo non risulta soggetto al pagamento dell'imposta; nello specifico, nei casi di "mini voltura" vige l'esenzione dal pagamento dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) e il pagamento ridotto dei diritti di trascrizione al PRA spettanti ad ACI (€ 13,50circa).

In realtà, ricorrendo tali fattispecie, sussiste anche un ulteriore vantaggio fiscale consistente nella interruzione dell'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi, *"a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita"*.

La modifica proposta si pone l'obiettivo di semplificare la procedura stabilendo che l'effettuazione della "mini-voltura" è condizione necessaria e sufficiente al fine di comprendere nel regime di esenzione temporanea dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli acquistati dai concessionari e rivenditori di veicoli usati, allo scopo di destinare gli stessi alla rivendita, fino al momento in cui tale vendita non venga effettuata. Permane, in ogni caso, l'obbligo di corresponsione, da parte degli stessi soggetti, del diritto fisso di € 1,55 per ciascun veicolo per il quale si chiede la interruzione del pagamento del tributo.

L'**articolo 2** prevede la sostituzione del comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 che disciplina l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. In particolare l'articolo 13, rubricato *"Sanzioni"*, al comma 5, disciplina la modalità di estinzione, mediante l'istituto della definizione agevolata di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 472/1997, delle sanzioni amministrative tributarie previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 13, rispettivamente, per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica e per l'omessa dichiarazione o presentazione della stessa con indicazioni infedeli, così disponendo: *"Ai sensi del comma 31, dell'articolo 3, della legge statale, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere estinte, come previsto dall'articolo 16, comma 3, e dall'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo n.472/1997, mediante il pagamento effettuato entro il termine per inoltrare il ricorso alle commissioni tributarie di una somma pari alle sanzioni amministrative tributarie applicate ridotte ad un quarto"*.

Il dettato del comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale risulta non più in linea con le sopravvenute modificazioni della normativa statale di riferimento, a seguito della riforma degli organi della giurisdizione tributaria intervenuta con la legge 31 agosto 2022, n. 130 che ha sostituito le parole "*commissione tributaria provinciale*" con le parole "*Corte di Giustizia Tributaria di primo grado*" e ha modificato il quantum da pagare per potersi avvalere della definizione agevolata delle sanzioni, che, sulla base della legislazione statale oggi vigente, risulta essere pari ad un terzo delle sanzioni irrogate. La modifica proposta si pone lo scopo di adeguare la normativa regionale alla normativa statale di riferimento espungendo, pertanto, dal testo le parole "*alle commissioni tributarie*" e "*ridotte ad un quarto*"; inoltre, nel prevedendo il quantum della sanzione mediante rinvio alla norma statale di riferimento, evita la possibilità che si possano creare nuovi disallineamenti a seguito di eventuali nuove modifiche del quantum della sanzione da parte della normativa statale.

L'**articolo 3** riguarda la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (DSU), che, istituita dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*) al fine di incrementare le disponibilità finanziarie della Regione finalizzate all'erogazione di borse di studio agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, rientra fra i tributi propri derivati delle regioni, per i quali l'intervento del legislatore regionale è ammesso nei termini stabiliti dal legislatore statale (ex multis, sentenze Corte costituzionale n. 216 del 2009; n. 431, n. 381, n. 241, n. 37 e n. 29 del 2004; n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003). La disciplina regionale in materia è dettata dalla legge regionale n. 12 del 2016, la quale, nel prevedere interventi volti a potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario, ha escluso dal proprio ambito di applicazione gli studenti immatricolati e iscritti alle università telematiche aventi sede legale in Campania; con la norma de qua si intende modificare la legge regionale n. 12/2016 nel senso di estendere l'ambito applicativo della disciplina regionale.

L'**articolo 4** introduce nell'ordinamento regionale l'istituto del contraddittorio preventivo, in quanto le disposizioni della legge statale in materia di contraddittorio, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificata dal decreto legislativo n. 219 del 2023, rientrano tra i principi ai quali le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti. Difatti, l'articolo 6-bis, comma 1, della legge n. 212 del 2000, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 219 del 2023, prevede che, salvo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo; detto contraddittorio si realizza, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6-bis, con la comunicazione, precedentemente alla notificazione dell'atto impugnabile, di uno schema dell'atto stesso, a fronte del quale il contribuente può presentare le proprie controdeduzioni, ovvero richiedere di accedere agli atti del procedimento; gli atti autonomamente impugnabili innanzi agli organi della giustizia tributaria, per i quali è previsto il diritto del contribuente al contraddittorio ex articolo 6-bis della legge 212/2000, sono elencati dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Il comma 2 del succitato articolo 6-bis della legge 212/2000 esclude il diritto al contraddittorio per "gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"; detto decreto è stato emanato con D.M. del 24 aprile 2024 ed individua nei soli tributi le tipologie di atti per le quali non sussiste il diritto al contraddittorio ex articolo 6-bis.

In tale attività di adeguamento le regioni non possono prevedere garanzie inferiori a quelle previste dalla legge statale, ma solo prevedere ulteriori forme di tutela; in particolare, l'adeguamento al principio del contraddittorio riveste carattere di urgenza, in quanto l'atto adottato in mancanza della preventiva procedura di contraddittorio, salvo che per i casi in cui il contraddittorio è escluso, è annullabile innanzi agli organi della giurisdizione tributaria. Pertanto, la norma de qua provvede ad individuare i casi in cui l'Amministrazione non è tenuta all'avvio della procedura di

contraddittorio con il contribuente, riconducibili alle ipotesi in cui l'accertamento della violazione della norma tributaria è effettuato dall'Ufficio sulla base o dei dati contenuti in dichiarazioni del contribuente stesso o ricavati da banche dati dell'Amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni, i casi, quindi, riconducibili alle categorie degli atti "automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni" individuate dal legislatore statale; si prevede, inoltre, sia quale forma ulteriore di tutela per il contribuente sia per consentire una più completa istruttoria agli Uffici tributari in presenza di fattispecie concrete che presentino particolari complessità, la facoltà di attivare la procedura di contraddittorio anche per tipologie di atti per i quali tale attivazione non risulta obbligatoria. Nel caso di attivazione della procedura di contraddittorio in via facoltativa, però, non è stata prevista la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per la notifica dell'atto impositivo di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge 212/2000.

L'**articolo 5** interviene nell'ambito delle produzioni da fonti rinnovabili modificando l'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 37 (Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale). La modifica mira a specificare, nell'ambito delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, l'ammontare delle spese istruttorie previste nelle varie casistiche che possono presentarsi nell'ambito della procedura unica (voltura, proroga dei termini, modifiche nella compagine societaria, prese d'atto); si prevede, inoltre, una disciplina di dettaglio nel caso di diniego dell'autorizzazione o di rinuncia da parte del richiedente.

Il **Titolo II** (artt. 6 e 7) contiene disposizioni in materia di debito.

L'**articolo 6**, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, autorizza la Giunta regionale a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2024, che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, e alla revisione delle operazioni di cui all'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

L'**articolo 7** autorizza la Giunta regionale, per il finanziamento di spese di investimento come definite ai sensi delle vigenti norme e nel rispetto dei vincoli di indebitamento previsti dall'articolo 62 del D. lgs. n. 118 del 2011, per l'anno 2025, a contrarre un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nei limiti di euro 150.000.000,00 al fine di coprire quota parte del cofinanziamento regionale al Programma FESR 2021-2027. Con la delibera CIPESS 25/2023, infatti, è stato determinato l'importo massimo per ciascuna Regione e PA per il concorso alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento dei rispettivi programmi europei regionali 2021 – 2027, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter del DL 152/2021. Per la Regione Campania la quota di cofinanziamento è stata quantificata in euro 313.790.776,50 pari al 50% dell'importo necessario. La Regione Campania ha coperto nei precedenti cicli di programmazione l'intera quota di cofinanziamento con il FSC, possibilità preclusa dalla sopracitata normativa. Nonostante le reiterate richieste della Regione al Governo di modificare il disposto normativo al fine di consentire l'integrale copertura con il FSC, il mancato accoglimento della richiesta regionale, obbliga la Regione Campania – dopo anni di mancato ricorso all'indebitamento - all'autorizzazione disposta con l'articolo in esame.

Il **Titolo III** (artt. da 8 a 25) riguarda interventi a sostegno delle politiche regionali ed è suddiviso in sette capitoli.

Il **Capo I** (artt. 8, 9 e 10), nell'ambito degli interventi a sostegno della legalità e della sicurezza prevede il finanziamento di euro 1.800.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 del Fondo unico per i beni confiscati, di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari, nonché di euro 450.000,00 per l'anno 2025 del Fondo per il sistema integrato della videosorveglianza stradale.

Il **Capo II** (artt. da 11 a 17) riguarda interventi per le politiche culturali e, in particolare, reca le seguenti disposizioni:

- l'articolo 11 prevede misure di sostegno al sistema bibliotecario e museale regionale, mediante lo stanziamento di euro 973.000,00, Titolo I, e 145.000,00, Titolo II, per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per l'attuazione della legge regionale n. 4 del 1983 (*Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della L.R. 1° settembre 1981, n. 65 - Promozione culturale ed educazione permanente, biblioteche e musei*) e lo stanziamento di euro 710.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per l'attuazione della legge regionale n. 12 del 2005 (*Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale*);
- l'articolo 12 rifinanzia per euro 2.000.000,00, per l'anno 2025, la legge regionale n. 7 del 2003 (*Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale*) al fine di incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali;
- l'articolo 13 dispone lo stanziamento di risorse a favore del settore dello spettacolo pari ad euro 15.000.000,00, per l'anno 2025;
- l'articolo 14 stanzia, per l'anno 2025, euro 5.000.000,00 in favore dell'ente autonomo "Teatro di San Carlo di Napoli" ed euro 2.000.000,00 in favore del Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno;
- l'articolo 15, prevede un contributo straordinario a favore del Museo delle Arti Sanitarie e di Storia della Medicina, pari a 50.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
- l'articolo 16 dota il Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva di euro 5.000.000,00 per l'anno 2025;
- l'articolo 17 autorizza un contributo di euro 3.000.000,00 in favore della Fondazione IDIS Città della Scienza di Napoli, per l'anno 2025.

Il **Capo III** (artt. da 18 a 21) è dedicato agli interventi per i diritti sociali, per le politiche sociali e per la famiglia, e, in particolare, si dispone:

- all'articolo 18, si quantificano le risorse per i fondi sociali e sociosanitari pari a complessivi euro 50.000.000,00;
- all'articolo 19, la dotazione del Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi", per l'integrazione sociale dei cittadini diversamente abili, di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
- all'articolo 20, lo stanziamento di euro 500.000,00, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per incentivare interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle difficoltà sociali delle donne vittime di violenza e dei loro figli;
- l'articolo 21 prevede risorse per 2.200.000 euro per l'anno 2025, per il contributo previsto dalla legge regionale n. 1 del 2016 in favore della Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni (Ce).

Il **Capo IV** consta dell'**articolo 22** con il quale è istituito il Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa per la concessione di contributi alla locazione o all'autonoma sistemazione di nuclei familiari che si trovino in particolari situazioni di emergenza o disagio abitativo ovvero di priorità sociale, quantificato in euro 1.500.000,00 per l'anno 2025, ed euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027; si prevede che la Giunta regionale definisca le modalità di accesso al fondo e individui le misure di sostegno e l'entità dei contributi in funzione del contesto socio-economico in cui si rileva il fabbisogno.

Il **Capo V** riguarda le politiche per il lavoro, prevedendo le seguenti disposizioni:

- **articolo 23** che stabilisce che il Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne), volto a sostenere l'occupazione femminile stabile e di qualità, è dotato di euro 675.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026;
- **articolo 24** che dota il Fondo regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro) di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il **Capo VI**, nell'ambito degli interventi a sostegno delle attività commerciali, prevede, all'**articolo 25**, misure di supporto alle strutture distributive e delle diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese e della identità commerciale del territorio, di cui alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11), con uno stanziamento pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Si dispone, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 155 della legge regionale n. 7/2020 nell'ottica di favorire percorsi di leale collaborazione con gli enti locali nel perseguire una corretta gestione della funzione commerciale del territorio.

Il **Capo VII**, nell'ambito degli interventi a sostegno degli enti locali, prevede, all'**articolo 26**, la modifica del comma 163 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2013, al fine di riconoscere a tutti i Comuni, e non solo a quelli al di sotto dei cinquemila abitanti, la facoltà di prolungare il termine di ammortamento del mutuo facendo salvo il riconoscimento delle rate sostenute fino alla concorrenza del contributo riconosciuto dalla Regione ai sensi del successivo comma 164; difatti, l'originaria previsione traeva origine dalla circostanza che in passato la Cassa Depositi e Prestiti consentiva la rinegoziazione dei mutui solo ai Comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti. Si prevede inoltre una proroga per la conclusione dei lavori.

Il **Capo VIII** prevede, all'**articolo 27**, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per le quali è previsto lo stanziamento sui capitoli di bilancio per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Il **Titolo IV** (artt. 28 e 29) contiene disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale.

L'**articolo 28** dispone modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Campania. In analogia a quanto eccettuato ad altre Regioni in sede di parifica del Rendiconto, anche la Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti ha evidenziato talune criticità nell'impiego delle risorse per finanziare l'attività dell'Agenzia regionale per l'ambiente – ARPAC, con particolare riferimento al finanziamento, con risorse a carico del Fondo Sanitario Nazionale. La risalente normativa regionale - articolo 22 della legge regionale 10/1998 - prevede una modalità di finanziamento dell'Agenzia non pienamente coerente con il quadro ordinamentale attualmente vigente in materia

di armonizzazione dei bilanci pubblici, che impone alle Regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, con particolare riferimento al finanziamento dei LEA.

Con l'**articolo 29** si assolve all'impegno preso con il Governo di modificare la legge regionale n. 14 del 2016 in materia di rifiuti ed economia circolare, al fine di prevenire il contenzioso costituzionale.

Infine, il **Titolo V** contiene le disposizioni finali e **all'articolo 30** dispone l'entrata in vigore.